



**Unione Giovani Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Palmi**

'Agricoltura: aspetti fiscali, contabili e previdenziali'

O.D.C.E.C. di Palmi

Gioia Tauro

11 APRILE 2014



Ritorno al settore primario in tempi di crisi?

- Per molti il settore agricolo sta rappresentando un rifugio alle delusioni lavorative.
- Secondo un'analisi di Coldiretti su dati Istat le assunzioni sono aumentate dell'0,7% nel primo trimestre 2013, dopo la crescita del 3.6% registrata tra 2011 e 2012.
- Gli open day di questi mesi fanno segnare incrementi delle iscrizioni che toccano anche il 30%. Coldiretti ha analizzato i dati del ministero dell'Istruzione sull'anno scolastico 2012/13: parlano di aumento del 29% delle immatricolazioni agli istituti professionali agricoli e del 13% a quelli tecnici di agraria, agroalimentare.



6° Censimento Generale dell'agricoltura in Calabria

Il censimento ha rilevato le informazioni sulla struttura delle aziende agricole, i risultati sono stati i seguenti:

- Le aziende agricole attive in Calabria censite sono circa 138.000 pari a circa l'8,5% del totale nazionale
- La SAU (Super. Agricola Utilizzata) rappresenta il 36% della superficie territoriale ed il 4,3% circa della SAU italiana.
- La dimensione media aziendale è cresciuta nell'ultimo decennio, passando ad 3,2 ettari di SAU a 4,0 ettari nel 2010.
- L'azienda agricola con forma di conduzione diretta del coltivatore prevale sulle altre tipologie organizzative (96,9% dei casi).
- La quota prevalente della forza lavoro e delle giornate di lavoro standard è costituita da manodopera familiare.
- Nove aziende su 10 investono in coltivazioni legnose agrarie, coprendo il 46% della SAU
- Il 5% delle aziende presenta superficie destinata a colture e/o allevamenti biologici (2,7% in media Italia)

Fonte: Istat, Censimento popolazione 2011, Censimento Agricoltura 2010, Annuario Statistico Italiano 2012



Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palmi

Il quadro evolutivo dell'agricoltura calabrese degli ultimi tre decenni si caratterizza per il calo del numero di aziende agricole e della superficie agricola utilizzata.

La dimensione media aziendale in Calabria, nell'ultimo decennio, è passata da 3,2 a 4,0 ettari di SAU. Aumenta il divario con le regioni del Sud, ed in particolare con il dato nazionale che da 5,5 è passato a 7,9 ettari per azienda.

Anche se le aziende medio-grandi (da 10 a 49,9 ettari SAU), che costituiscono il 5,8% delle aziende calabresi crescono di numero e di ampiezza delle superfici coltivate, per l'agricoltura calabrese i processi di ristrutturazione e trasformazione del tessuto produttivo sono stati meno intensi rispetto al resto del paese.


La micro impresa resta la forma ancora oggi usata prevalentemente.



La distribuzione delle aziende per forma giuridica

Significativa crescita degli investimenti da parte di società di persone o di capitali e cooperative.

La consistenza economica di tale forma giuridica in Calabria permane, tuttavia, ancora limitata se confrontata con la realtà nazionale in cui il 17,7% della SAU complessiva è gestito da aziende costituite in forma societaria.





La definizione di imprenditore agricolo art. 2135 c.c.

Nel determinare la forma giuridica di un'azienda agricola assume rilevanza la normativa dettata dall'art. 2135 c.c., interamente riscritto **dall'art. 1 del D.lgs n. 228 del 2001**

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dal l'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.



Nuova definizione di imprenditore agricolo


L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 14 maggio 2002, n. 44/E ha fornito importanti precisazioni:

- **Ogni attività è basata sullo svolgimento di un intero ciclo biologico ovvero di una fase essenziale di esso.** Si estende la disciplina dell'impresa agricola a quelle particolari attività (es. apicoltura o allevamento di suini) che in passato erano state ricondotte alla fattispecie dell'impresa agricola in via interpretativa.
- Il terzo comma del nuovo testo dell'art. 2135 dispone che le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli sono da considerarsi attività connesse quando presentano i ***requisiti soggettivi*** (**l'imprenditore che svolge tali attività è lo stesso soggetto che coltiva il fondo o alleva gli animali**) e ***requisiti oggettivi*** (**i prodotti oggetto di tali attività devono venire prevalentemente dall'attività di coltivazione del fondo o allevamento**)
- Viene accantonato il criterio «dell'esercizio normale dell'agricoltura» è sostituito con il criterio della «prevalenza», nell'esercizio dell'attività connessa, dei prodotti ottenuti dal proprio fondo o allevamento **rispetto a quelli acquisiti dai terzi.**
- L'ultima parte della norma ricomprende le attività di valorizzazione e manutenzione del territorio, consacrando definitivamente le attività di **agriturismo** esercitate dall'imprenditore agricolo.



Società cooperative ed i relativi consorzi

L'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001 fa rientrare nella disciplina dell'imprenditore agricolo le **società cooperative ed i relativi consorzi**, costituite fra imprenditori agricoli, quando svolgano attività agricole di cui l'articolo 2135 c.c. a condizione che utilizzino «prevalentemente» prodotti dei soci, ovvero forniscano beni e servizi «prevalentemente» ai soci. Quindi, non solo le cooperative di trasformazione (latte, olio ecc.) ma anche quelle di acquisto collettivo sono classificate fra gli imprenditori agricoli.





Le società agricole

La forma giuridica della società agricola è delineata dal decreto legislativo n. 99/2004 art. 2 che prevede due requisiti:

- La società deve avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- La ragione sociale o la denominazione deve contenere l'indicazione «società agricola»

Tutte le società di qualsivoglia natura giuridica (di persone o di capitale) possono qualificarsi come società agricola

La Legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) aveva sancito una serie di agevolazioni per le società agricole riconoscendo alle società di persone, le responsabilità limitata e cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola, di optare:

- Per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'art. 32 del Testo unico. In buona sostanza, garantisce la possibilità per le società agricole di determinare il reddito secondo il criterio catastale.
- Per le società esercenti esclusivamente attività **di manipolazione, conservazione, ecc. di prodotto agricoli di applicare il coefficiente di redditività del 25%**.

La legge **di Stabilità 2013** (legge n. 228/2012) aveva previsto l'abrogazione di tale agevolazioni, ed infine la legge di **Stabilità 2014** (Legge n. 147/2013) le ha ripristinate.



IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)

Al **D. Lgs. n. 228 del 2001** ha fatto seguito il **D. Lgs. 29 marzo 2004**, n. 99, successivamente modificato dal D. Lgs. 15 giugno 2005, n. 101 (in vigore dal 30 giugno 2005), il quale ha portato le seguenti principali novità:

- a) ha introdotto nel nostro ordinamento la figura dell' **"imprenditore agricolo professionale (IAP)"**, che ha sostituito la previgente figura di "imprenditore agricolo a titolo principale", al fine dell'applicazione della normativa relativa al settore agricolo;
- b) ha esteso tale **qualifica anche alle società**, e ha affidato alle Regioni l'accertamento e la certificazione del possesso dei requisiti per accedere alle provvidenze previste dalla normativa statale in materia di agevolazioni fiscali e previdenziali;
- c) ha dettato nuove disposizioni per le società agricole che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo

L'articolo 1, comma 1 definisce l'imprenditore agricolo professionale (IAP) "colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno **il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro**".



QUALIFICA (IAP)

Sostanzialmente è l'imprenditore agricolo professionale colui il quale:

- é in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (abbia esercitato per almeno due anni attività agricole o sia in possesso del titolo di studio nel campo agrario)
- dedica alle attività agricole previste dall'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo
- ricava dalle attività svolte almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro

Le caso di società di persone, cooperative e società di capitale i requisiti sono i seguenti:

Tipologia Società	Requisiti soggettivi
Società di persone	Almeno un socio deve possedere la qualifica di IAP. Per le SAS la qualifica si riferisce ai soci accomandatari
Cooperative	Almeno un quinto dei soci deve possedere la qualifica di IAP
Società di capitale	Almeno un amministratore deve possedere la qualifica di IAP



Agevolazioni (IAP)

L'imprenditore agricolo professionale usufruisce delle seguenti agevolazioni:

- La legge di stabilità 2014 ha confermato le agevolazioni fiscali per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole IAP), i quali possono acquistare terreni agricoli e fondi rustici pagando la sola imposta catastale nella misura **dell'1%**, mentre **il registro e l'imposta ipotecaria sono dovute nella misura fissa di 200 Euro**. Le agevolazioni si applicano ai coltivatori diretti e ai soggetti IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
- Esonero del pagamento del contributo per i fabbricati rurali
- Maggiori indennità nei casi di esproprio.
- Priorità nell'accesso ai contributi regionali e comunitari
- Riconoscimento della natura di fabbricato rurale per le abitazioni possedute da società
- Agevolazioni in materia IMU



Procedura per l'iscrizione IAP

Il primo passo è la richiesta su modello fac-simile da presentare presso il settore agricoltura dell'amministrazione provinciale, l'ufficio provinciale effettua un primo controllo all'idoneità della documentazione e rilascia un numero di protocollo (iscrizione provvisoria con riserva) che deve essere presentata presso l'ente previdenziale per l'iscrizione alla gestione previdenziale IAP o agricoli. Successivamente l'amministrazione provinciale provvederà a richiedere ulteriore documentazione ed evadere la pratica definitiva.

SUGGERIMENTO!!

**PER LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE DEMANDATE TUTTO AD
UN AGRONOMO.**